

U - Bo

- 5 SET. 1978

Rgn

Giunta Regionale del Lazio



ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1978

Addì ventisei luglio millenovecentosettantotto, alle ore 11,40, nella Sede della Regione Lazio, in Roma, Via della Pisana 1301, si è riunita la Giunta Regionale, così composta:

SANTARELLI GIULIO	<i>Presidente</i>	PANIZZI GABRIELE	<i>Assessore</i>
FERRARA MAURIZIO	<i>V. Presidente</i>	PIETROSANTI GIULIO	>
BAGNATO AGOSTINO	<i>Assessore</i>	PULCI PAOLO	>
BERTI MARIO	>	RANALLI GIOVANNI	>
CANCRINI LUIGI	>	SPAZIANI ARCANGELO	>
COLOMBINI LEDA	>	VARLESE GUIDO	>
DI SEGNI ALBERTO	>		

Assenti: Assessori Ferrara, Di Segni e Varlese.

Assiste il Segretario Dott. Saverio Guccione.

(o m i s s i s)

DELIBERAZIONE N. 3476

Comune di Amatrice (Rieti). Approvazione del P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la delibera consiliare n. 92 in data 25 novembre 1972, vistata dalla competente Sezione di controllo nella seduta del 6 febbraio 1973 (verb. n. 26 dec. n. 2223), con la quale il Comune di Amatrice (RI) ha adottato il piano regolatore generale del proprio territorio;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n. 26 osservazioni, di cui una fuori dei termini prescritti dalle vigenti norme, in ordine alle quali il Comune ha controdedotto con delibera consiliare n. 76 in data 6 ottobre 1973, vistata dalla competente sezione di controllo nella seduta del 3 novembre 1973 (verb. n. 209 dec. n. 13664);

CHE gli atti e gli elaborati del P.R.G. di che trattasi, presentati all'Assessorato all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio di questa Regione, vennero da questo sottoposti all'esame della Sezione Urbanistica regionale;

CHE la predetta Sezione Urbanistica, con relazione n. 7135 in data 20 dicembre 1974 espresse il parere che il P.R.G. di che trattasi fosse da restituire al Comune interessato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765, perché provvedesse a rielaborarlo tenendo conto delle considerazioni specificate nella relazione medesima;

CHE con la stessa relazione, la Sezione Urbanistica si è anche pronunciata in merito alle osservazioni presentate avverso le previsioni del P.R.G., ad eccezione dell'osservazione n. 19

presentata dai Sigg. Natalina Blasi ed altri, esprimendo avviso parzialmente difforme dalle controdeduzioni comunali, ed invitando comunque l'Amministrazione interessata a precisare se le sottoelencate osservazioni dovessero intendersi respinte o rinviate in sede di piani particolareggiati: Di Giacinto Attilio (3), Rosati Bruno (4), Buffa Alessandro (5), Perilli Bernardino (9), De Angelis Girolamo (14), Bonanni Egidio (16), Tesei Filippo (23), Marri Mario e Silvestro (24);

VISTA la nota n. 7093 in data 8 gennaio 1975, con la quale l'Assessorato regionale all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio ha restituito al Comune interessato gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G. di che trattasi, ai sensi del succitato art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la delibera consiliare n. 25 in data 15 marzo 1975, con la quale il Comune di Amatrice ha formulato le proprie controdeduzioni alle modifiche proposte dalla Sezione Urbanistica regionale, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento, salvo per quanto riguardava lo stralcio delle zone C2 site a sud dell'abitato dello stesso Comune ed, inoltre, ha fornito le precisazioni richieste dalla stessa Sezione Urbanistica in ordine alle osservazioni sopra elencate;

VISTA la relazione n. 1865 in data 24 luglio 1975, con la quale la Sezione Urbanistica regionale, esaminate le controdeduzioni comunali di cui alla predetta delibera consiliare n. 25/1975, ha espresso il parere che le stesse fossero meritevoli di accoglimento nei limiti sottospecificati:

1) l'estensione delle zone C2 a « carattere turistico » poteva essere dimensionata secondo le originarie previsioni comunali di 2175 vani in località Colle Troio e 1300 vani localizzati a sud del capoluogo, fermo restando l'obbligo del reperimento delle aree relative ai servizi;

2) la previsione globale di 2.636 vani realizzabili nelle zone E1 nel raggio di 300 mt. dai centri abitati delle frazioni, escluso S. Cipriano, doveva essere ridotta a 1.000 vani;

3) potevano essere accettate le norme sull'accorpamento in zona agricola solo oltre i 300 mt. dai centri abitati ed altresì l'estensione minima del lotto agricolo di mq. 5.000;

VISTA la nota n. 4439 in data 16 settembre 1975, con la quale l'Assessorato regionale all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio ha restituito al Comune interessato gli atti e gli elaborati relativi al P.R.G. di che trattasi, perché provvedesse — ai sensi dell'art. 1 della citata legge 6 agosto 1967, n. 765 — alla rielaborazione dello stesso tenendo conto delle considerazioni specificate nei citati pareri della Sezione Urbanistica regionale ed alla relativa pubblicazione nelle forme di legge;

VISTA la delibera consiliare n. 48 in data 23 aprile 1976, vistata dalla competente Sezione di Controllo nella seduta del 31 maggio 1976 (verb. n. 123 - dec. 8879), con la quale il predetto Comune ha provveduto alla rielaborazione sopra specificata, introducendo, tra l'altro, la previsione dei 1.000 vani nelle frazioni, ritenuti ammissibili dalla Sezione Urbanistica regionale con il citato parere n. 1865 del 24 luglio 1975, la previsione di alcune aree da destinare all'edilizia economica e popolare, nonché la norma di seguito riportata: « dare atto che gli interessati a costruire nel raggio di 300 m. dalle frazioni potranno richiedere l'inclusione di nuove aree fino alla copertura dei 1.000 vani ammessi in sede di osservazioni di cui all'art. 10 della legge 765 »;

RITENUTO che, a seguito della pubblicazione degli atti effettuata dal Comune nelle forme di legge soltanto per la parte che comportava modifiche alle originarie previsioni di piano adottato con la citata delibera consiliare n. 92 del 25 novembre 1972, sono state presentate n. 48 osservazioni in ordine alle quali il Comune medesimo ha controdedotto con delibera

consiliare n. 75 in data 17 luglio 1976, vistata dalla competente Sezione di controllo nella seduta del 23 agosto 1976 (verb. n. 190 - dec. n. 13967);

CHE gli atti e gli elaborati di che trattasi, ripresentati all'Assessorato regionale all'Urbanistica ed all'Assetto del territorio, sono stati da questo sottoposti nuovamente all'esame della Sezione Urbanistica regionale;

CHE la predetta Sezione Urbanistica, con relazione n. 7237 in data 5 aprile 1978 ha espresso il parere che il P.R.G. in questione sia meritevole di approvazione con le modifiche specificate nella relazione stessa, della quale fa parte integrante una cartografia redatta dalla stessa Sezione Urbanistica (all. 1), nonché il parere della Soprintendenza archeologica del Lazio n. 1110 in data 22 febbraio 1978;

CHE dette modifiche, giusta quanto risulta dalla citata relazione, possono essere introdotte d'ufficio in sede di approvazione del piano, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 agosto 1967, n. 765;

CHE la Sezione Urbanistica, con il citato parere, si è pronunciata anche in merito alle osservazioni presentate avverso il P.R.G. di che trattasi, compresa quella presentata avverso il P.R.G. riadottato con delibera consiliare n. 48 del 23 aprile 1976;

RITENUTO che l'Assessorato regionale all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio, con nota n. 2471 in data 6 maggio 1978, ha comunicato le predette modifiche all'amministrazione interessata, invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni, ai sensi del succitato art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

CHE il Comune di Amatrice ha formulato le richieste controdeduzioni con delibera consiliare n. 57 in data 6 maggio 1978;

RITENUTO che il piano regolatore generale di che trattasi appare redatto in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e che le previsioni in esso contenute possono ritenersi in linea di massima ammissibili e, quindi, meritevoli di approvazione;

CHE, tuttavia, anche in relazione ai pareri espressi dalla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio, dalla Soprintendenza archeologica per il Lazio, dall'Ispettorato regionale delle foreste e dall'Ufficio del Genio Civile di Rieti, rispettivamente con note n. 10 in data 14 luglio 1977, n. 1110 in data 22 febbraio 1978, n. 2571 in data 6 aprile 1977 e n. 9149 in data 19 ottobre 1977, vanno introdotte alcune modifiche alle previsioni del P.R.G. di che trattasi, nonché alle relative norme di attuazione, al fine di meglio adeguarle alle esigenze di tutela e di salvaguardia del territorio comunale;

CONSIDERATO, in particolare, che le nuove localizzazioni operate per il reperimento dei 1.000 vani ritenuti sufficienti alle necessità di espansione delle frazioni, non appaiono accettabili, in quanto rappresentano una serie di episodi scollegati che in nessun caso configurano un insediamento abitativo e producono la saldatura degli agglomerati esistenti, attualmente molto sfrangiati, con conseguente danno per il paesaggio e l'ambiente;

CHE, inoltre, le localizzazioni in questione sono sprovviste degli indispensabili spazi da destinare all'uso pubblico secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;

CHE, comunque, la riconosciuta necessità di far luogo ad un contenuto incremento del patrimonio edilizio delle frazioni che, per consistenza del patrimonio stesso, per numero di abitanti e per dotazione, anche se modesta, di infrastrutture e servizi configurano un'insediamento urbano, non può ritenersi soddisfatta con le previsioni di P.R.G. in esame, le quali, se da un lato rispondono alle istanze del momento, mancano del tutto di una proiezione temporale e, pertanto, non sono atte a far fronte alla domanda presumibile, conseguente al movimento demografico della popolazione nel prossimo decennio;

CHE, d'altra parte, il problema non investe certamente tutti i raggruppamenti di case che è dato riconoscere sul territorio, molti dei quali, per essere costituiti solo da poche unità, non appaiono in possesso dei requisiti urbani innanzi citati, né bisognevoli di attrezzature e servizi autonomi che, oltre tutto, risulterebbero di scarsa utilità ed estremamente antieconomici;

CHE detto problema, quindi, si riduce nei termini di un più attento riesame delle effettive e concrete necessità di poche frazioni per le quali esistono gli indispensabili presupposti di sviluppo, a fronte dei quali è ragionevole ipotizzare un intervento di razionalizzazione e di completamento che tenga altresì in debito conto le prescrizioni del surrichiamato decreto ministeriale;

CHE, in relazione a quanto sopra, ed in attesa che il Comune, nella sua piena autonomia, effettui tale riesame per pervenire a ben precise scelte, le localizzazioni di che trattasi (zona C3) vanno stralciate dalle previsioni di piano ed in luogo di esse va ripristinata la originaria destinazione agricola disciplinata dalle norme corrispondenti a quelle della zona agricola E1;

CHE, comunque, una volta operate le proprie scelte sulla base del predetto riesame, il Comune potrà presentare, senza la preventiva autorizzazione, nei modi e nelle forme di legge, una apposita variante al P.R.G., documentando la stessa con:

- a) lo stato dei luoghi riprodotto su di un'aggiornata cartografia;
- b) la tipologia edilizia esistente in ciascuna frazione, anche mediante rappresentazione fotografica;
- c) le emergenze di particolare significato storico, monumentale e paesistico da tutelare ed opportunamente valorizzare, con vincolo diretto o indotto attraverso fasce di rispetto inedificabili;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone C3 individuate nelle tavole 5, 6 e 7 del P.R.G. di che trattasi, che — al fine di salvaguardare le caratteristiche ambientali delle relative aree — le zone stesse vanno stralciate dalle previsioni di P.R.G., con conseguente destinazione delle aree interessate a zone E1, E2 o A, in conformità a quanto previsto nel piano originariamente adottato con la citata delibera consiliare n. 92 in data 25 novembre 1972;

CHE, per quanto riguarda la zona industriale di cui alla tavola di P.R.G. 3b, sita sui terreni golenali del Tronto, sul versante nord del territorio comunale, a valle dello Scandarello, la stessa va soppressa dalle previsioni del P.R.G. a tutela della situazione ambientale dello Scandarello, nonché a salvaguardia della stabilità idrogeologica della viabilità di scorrimento veloce ivi esistente;

CHE, parimenti, va soppressa la zona industriale prevista tra il centro storico di Amatrice e il fiume Tronto, al fine di salvaguardare il paesaggio esistente;

CHE, per le aree interessate dalle zone industriali sopraspecificate, la Sezione Urbanistica regionale, nei propri pareri, non ha esplicitato la destinazione da attribuire alle aree stesse in conseguenza della soppressione di cui sopra;

CHE, tuttavia, l'unica destinazione che può attribuirsi alle aree medesime, rispondente all'esigenza della tutela della situazione ambientale e della stabilità idrogeologica, è quella relativa alle zone E2, salvo il rispetto di eventuali vincoli idrogeologici, se esistenti;

CHE, pertanto, le aree interessate dalla soppressione delle zone industriali sopraindicate, sono destinate a zona E2;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la zona soggetta a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 compresa nell'ambito del « comprensorio » n. 2, che la stessa dovrà essere studiata a mezzo di una specifica variante al P.R.G., nella quale vengano precisati gli obiet-

tivi di piano con la previsione dell'ubicazione delle attrezzature e della normativa da applicare;

CHE in detta variante dovrà comunque essere evitato il tracciamento di attrezzature viarie parallele alle sponde e dovranno essere previste limitate penetrazioni perpendicolari alle sponde medesime;

CHE, peraltro, la « inedificabilità » prevista per detta zona dalle norme di attuazione del piano in esame deve intendersi riferita al periodo necessario per l'approvazione della variante di che trattasi;

CHE, inoltre, nel periodo di tempo sopraspecificato va vietata anche la realizzazione di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo, non-ché ogni lavoro di trasformazione del suolo;

CHE nella zona soggetta a dichiarazione di notevole interesse pubblico va introdotta la stessa normativa di carattere generale proposta per le zone E3, E4 ed E5, di cui si dirà in sede di trattazione delle zone di attuazione del P.R.G. di che trattasi;

CONSIDERATO che, con la citata nota n. 1110 in data 22 febbraio 1978, la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha precisato che nel territorio comunale di Amatrice si trovano resti di importante interesse archeologico, di cui ha accluso un dettagliato elenco;

CHE, in particolare, la predetta Soprintendenza ha fatto presente che del complesso archeologico di Torrita — oggetto di scavi da parte della Soprintendenza medesima nel 1971-1972 — con declaratoria del 3-1-1973 è stato notificato l'importante interesse archeologico ai sensi della legge di tutela 1-6-1939, n. 1089;

CHE, inoltre, sempre secondo le precisazioni della predetta Soprintendenza, in considerazione dell'interesse archeologico che rivestono, è in fase di studio la pratica di vincolo relativa ai resti monumentali presenti nelle sottoelencate località:

- 1) Bosco di Meta: costruzioni della Via Salaria;
- 2) Poggio Vitellino: costruzioni della Via Salaria;
- 3) S. Pietro in campo - frazione Sommato: resti di un edificio termale;
- 4) S. Lorenzo e Flaviano - contrada Faizzone: resti di un edificio romano;

CHE, in relazione a questo sopra, la stessa Soprintendenza ha richiesto che per tutte le località sopraspecificate siano introdotte nel P.R.G. in esame le sottoelencate prescrizioni:

- 1) esclusione di qualsiasi utilizzo dei monumenti in questione;
- 2) previsione di un'area di rispetto di almeno 50 m attorno a ciascun monumento, al fine di garantire la piena visibilità e godibilità;
- 3) esclusione di qualsiasi alterazione dell'attuale viabilità per le zone di rispetto poste intorno ai monumenti medesimi;
- 4) possibilità di utilizzazione agricola delle zone di rispetto, con esclusione di trasformazioni mediante nuove piantagioni sia agricole che ornamentali o di assenze ad alto fusto;
- 5) obbligo di richiedere il parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, di quella per i beni ambientali e architettonici e di questa Regione, in caso di domanda di concessioni edilizie o di autorizzazioni di lavori tendenti a variare l'attuale assetto in prossimità dei monumenti di che trattasi;

CHE, in relazione alle specifiche richieste formulate dalla predetta Soprintendenza, al fine della salvaguardia delle zone archeologiche, il Comune dovrà definire, in sede di strumento attuativo, le zone direttamente interessate, nonché le relative aree di salvaguardia, secondo le indicazioni della Soprintendenza medesima, sopraspecificate;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone omogenee di tipo «A», nelle quali si identificano il Centro storico di Amatrice e quello di S. Cipriano, nonché i « nuclei antichi » rappresentati negli elaborati nn. 5 6, e 7 del p.r.g., in esame, che alle zone stesse va applicata

integralmente la norma relativa alla zona « A » di cui a pag. 7 del testo delle norme di attuazione del p.r.g. (elaborato n. 8), la quale, peraltro, va integrata, secondo quanto si dirà in sede di trattazione delle norme di attuazione medesime;

CHE, in particolare, ai fini della salvaguardia dei due centri storici sopraspecificati, va introdotta nelle previsioni di p.r.g. di che trattasi una fascia di rispetto della profondità di m 50, a partire dalla compitura in grigio che individua i centri medesimi, nella quale va vietata qualsiasi edificabilità;

CHE le aree comprese nella predetta area di rispetto sono destinate a verde pubblico a servizio dei centri in questione e delle zone residenziali limitrofe;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la zona omogenea C1 sita ad Est del cimitero, che per la stessa dovrà essere predisposto uno strumento attuativo, mediante il quale dovranno essere reperiti gli spazi da destinare ad uso pubblico, nella misura di 18,00 mq per abitante, secondo quanto prescritto dal D.M. 2-4-1968, n. 1444;

CHE le aree con destinazione C1 site in adiacenza della strada picente e della zona G per l'edilizia economica e popolare (tav. n. 4 del p.r.g.) vanno destinate a verde pubblico nell'ambito dei singoli comprensori secondo le richieste formulate dall'Ufficio del Genio Civile di Rieti con nota n. 9149 in data 19-10-1977, graficizzate sulla relativa tavola ad essa allegata;

CHE, parimenti, le aree con destinazione C1 e C2 site ad est del Contro storico, di cui alla tav. n. 4 del p.r.g. di che trattasi, vanno utilizzate in conformità a quanto richiesto dal predetto Ufficio del Genio Civile e secondo la grafia riportata nella tavola allegata al relativo parere;

CHE, per dette aree, è ammesso — su conforme parere del predetto Ufficio del Genio Civile — una edificazione « limitata » secondo le norme che saranno prescritte in sede di piano urbanistico esecutivo o di singola concessione edilizia;

CHE, per quanto riguarda le zone C1 incluse nell'ambito del perimetro cimiteriale, di cui alla tav. 4 del p.r.g. i nesame, le stesse vanno stralciate dalle previsioni del p.r.g. medesimo e le aree relative vanno sottoposte a « vincolo cimiteriale », come del resto già indicato nelle planimetrie di piano;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme di attuazione del p.r.g., che le stesse appaiono, nel loro complesso, impostate ed articolate in modo da assicurare un'attuazione del p.r.g. sufficientemente organica;

CHE, tuttavia, si ritiene che le stesse debbano essere integrate e perfezionate, allo scopo di renderle più aderenti alle esigenze di un buon assetto urbanistico ed edilizio del territorio ed al fine di renderle conformi alle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione ai citati pareri della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio, della Soprintendenza archeologica per il Lazio, dell'Ispettorato regionale delle Foreste e dell'Ufficio del Genio Civile di Rieti;

CHE, in particolare, per quanto riguarda la parte generale delle norme stesse, al fine di tutelare l'ambiente umano e naturale esistente, nonché la corretta applicazione di alcune norme statali di carattere generale, essa va integrata come sottospecificato:

a) in tutte le zone edificabili sono permesse destinazioni d'uso residenziale, commerciale, artigianale, pubblici servizi;

b) il deposito di materiale all'aperto, a carattere non temporaneo, di qualsiasi genere, per attività commerciale, demolizione di auto e recupero e simili, è proibito sul suolo agricolo; esso va effettuato nelle zone individuate dal p.r.g. e deve altresì trovare opportuna collocazione, in modo da non risultare visibile né dalle strade né dai centri abitati e in ogni caso le zone utilizzate vanno circondate con una cortina continua di verde;

c) le nuove strade di lottizzazione devono avere una sezione minima di m 6,50, oltre m 1,75 per lato ad uso marciapiede e piste ciclabili;

d) ove gli interventi edilizi interessino nuclei urbani antichi (zona A) o immobili sottoposti alla tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 ovvero riguardino zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, prima del rilascio della concessione edilizia va richiesto il parere del competente Ufficio Regionale o Statale; ove trattasi di normali manutenzioni interne, detto parere non è richiesto, salvo che il manufatto sia vincolato o vincolabile ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939.

e) l'esercizio di cave per attività estrattive o lo sfruttamento di acque minerali è permesso nelle zone all'uopo destinate dallo strumento urbanistico; tali aree devono essere disciplinate da adeguata normativa, conformemente all'art. 5 della legge regionale n. 72 del giugno 1975; le autorizzazioni potranno essere concesse previa stipula di una convenzione assistita da fidejussione che garantisca l'esatta esecuzione di quanto autorizzato e la sistemazione dei luoghi come da progetto;

f) nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, è ammessa una minore distanza fra i fabbricati (comunque entro il limite minimo di m 5,00), nel caso di pareti non finestrate o che diano luce a locali ad uso ripostiglio, bagni, corridoi;

g) scale esterne per più di un piano vanno computate nella superficie coperta;

h) nell'ambito dei distacchi minimo fra lotti o verso le strade pubbliche o private sono ammesse sporgenze di balconi e di volumi che invadano un decimo del distacco;

i) in tutto il territorio comunale qualsiasi intervento di viabilità deve essere effettuato nell'ambito di quanto previsto nello strumento urbanistico approvato;

l) nelle zone industriali, all'atto della richiesta della concessione edilizia, deve essere depositata presso il Comune una dettagliata relazione sulle lavorazioni che saranno effettuate e sui criteri di depurazione dei fiumi e degli scarichi; la documentazione presentata va sottoposta all'esame del competente sanitario, per il preventivo parere; per quanto riguarda lo scarico di acque industriali va richiesto il parere dell'Ufficio Provinciale di Igiene, fermo il rispetto delle disposizioni della legge n. 319 del 10 maggio 1976;

m) nelle zone residenziali sono escluse le seguenti attività: depositi e magazzini di merce all'ingrosso, industrie, laboratori per l'artigianato produttivo, o quelli per l'artigianato di servizio con macchinario che produca rumore od anche molestia, palazzi destinati solo ad uffici, macelli, stalle, scuderie, porcili, pollai ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il decoro e con il carattere residenziale e con l'igiene della zona; sono ammesse destinazioni ad uffici nella misura massima del 30 per cento della superficie utile dell'edificio, stazioni di servizio e riparazione di autoveicoli purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari a 10 volte la superficie utile di detti locali e comunque non implicino rumori molesti;

n) all'atto della progettazione urbanistica di dettaglio dovrà essere rispettata la gerarchia viaria ipotizzata nel p.r.g. In tale sede il Comune dovrà altresì redigere « studi geologici di dettaglio » conformemente al parere espresso dal Geni Civile con nota n. 9149 del 19 ottobre 1977, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La progettazione urbanistica esecutiva dovrà tendere alla creazione di spazi attrezzati interni ai singoli settori o comprensori sui quali disimpegnare le residenze, in modo da allontanare queste dalle strade principali di scorrimento urbano o di collegamento intercomunale e quindi dai rumori molesti. Lungo le strade provinciali di collegamento extraurbano suddette non è ammessa quindi l'apertura di passi carrabili, l'accesso a negozi o uffici e in genere ad abitazioni, locali commerciali e simili.

CONSIDERATO, inoltre, per quanto riguarda la fabbricazione nelle frazioni esterne al Centro di Amatrice e di S. Cipriano, che i piani comprensoriali previsti dalle norme tecniche di attuazione in esame per i comprensori n. 1, n. 2 e n. 3, devono perseguire lo scopo di rivalutazione ambientale e di reperimento degli standards minimi di cui al D.M. 1 aprile 1968, n. 1444;

CHE, in sede di piani particolareggiati di attuazione dei comprensori sopraspecificati, potranno essere individuati gli immobili per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione per l'adeguamento degli stessi alla situazione ambientale e per i quali possono essere ammessi aumenti del 15% della volumetria esistente;

CHE detti piani particolareggiati dovranno individuare anche le opere e le superfetazioni degradanti, prevedendo la loro ristrutturazione;

CHE detti interventi dovranno essere previsti in dettaglio su planimetrie in scala adeguata ed essere graficizzati sia sulla stesse planimetrie, comprendenti l'intero centro abitato, sia in profili e prospetti principali di insieme;

CHE, inoltre, dovrà essere evidenziata la tipologia degli edifici esistenti e definita quella degli edifici da ristrutturare;

CHE dovranno altresì essere reperite aree per uso pubblico, ad integrazione di quelle individuate per l'istruzione, fino ad un minimo di 2,00 mq/abitante ad uso di verde pubblico e di parcheggio;

CHE, infine, va limitata l'ultima parte della norma relativa al comprensorio n. 2 del Lago Scandarello, a pag. 4 delle norme d'attuazione, che prevede testualmente: « nell'ambito dei 300 metri degli abitati sono state individuate aree per l'edificazione massima di 66 vani »;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le norme relative alla zona A riportato a pag. 7 del testo delle norme di attuazione, che la stessa va integrata nel senso che — in sede di piano particolareggiato di restauro conservativo dei centri e dei nuclei antichi — le aree libere esistenti dovranno essere impegnate esclusivamente a fini pubblici, per il soddisfacimento, per quanto possibile, degli standards urbanistici di cui al citato D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

CHE, inoltre, la norma stessa va precisata nel senso che nella zona A della stessa disciplina sono ammesse solo opere di consolidamento e di restauro senza alterazioni di volumi, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero LL.PP. n. 3210 del 28 ottobre 1967;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone agricole (Zone E), che le relative norme di carattere generale vanno integrate con le seguenti modifiche allo scopo di garantire la corretta applicazione delle leggi che regolano la materia e a meglio tutelare il paesaggio agrario esistente:

a) ZONE AGRICOLE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le aree private e pubbliche soggette a vincolo idrogeologico debbono conservare la loro destinazione attuale ed essere soggette a rimboschimento al fine di consentire alle stesse di « non subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque » a norma dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1923 n. 3267;

È vietato qualsiasi altro uso, per viabilità o attività che comporti scavo del terreno e simili che non sia previsto nello strumento urbanistico approvato.

Nelle aree soggette a tale tipo di vincolo tutti i movimenti di terreno per realizzare qualsiasi tipo di opera devono essere autorizzati ed effettuati sotto il diretto controllo dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Rieti, competente per giurisdizione.

b) *ALVEI dei corsi d'acqua*

Gli alvei dei torrenti vanno adeguatamente protetti;

a) salvo diversa destinazione del P.R.G., va rispettata, dal limite della proprietà demaniale, una distanza minima di 10 m., per qualsiasi opera edilizia o di trasformazione del suolo;

b) è vietato procedere a lavori di escavazione o trasformazione della sede dell'alveo o a riempimento della stessa con materiali di risulta, ove non vi sia espressa autorizzazione concessa nei modi e forme di legge;

c) la concessione edilizia è subordinata comunque alla stipula di un atto d'obbligo registrato e trascritto di asservimento del fondo alla costruzione; tale atto d'obbligo può essere annullato solo su assenso del Comune, previa variazione della normativa di zona;

d) gli interventi sugli immobili esistenti in zone agricole, esclusi quelli autorizzati dopo il 1950, debbono essere di consolidamento e di restauro conservativo, nel rispetto assoluto dei materiali e dell'architettura preesistente. È ammesso l'aumento del volume del 10% per miglioramento igienico, da applicarsi una tantum, per i soli immobili costruiti prima del 1950;

e) tutte le zone boschive site in zone E1, E2, E3, sono soggette a vincolo di conservazione della destinazione; per esse è possibile la sola costruzione per deposito di legname o ricovero di animali, ad un solo piano nel limite di 0,001 mc/mq.

È altresì necessario, per dette zone, introdurre la seguente classificazione, che tenga conto dei pregi ambientali e naturalistici di alcune pendici particolarmente dotate: la zona agricola comprendente i terreni al di sopra dei 1.200 metri di quota va definita zona E3; la zona perimetrata in rosso nella tavola n. 2 del P.R.G., conformemente alla citata cartografia allegata al parere della Sezione urbanistica regionale, comprendente le aree di particolare valore naturalistico, è definita zona E4 per il versante sud-ovest fino alla dorsale Pizzo di Sevo - I Quarti, ed è altresì definita zona E5 per il versante nord-ovest verso gli Stazzi S. Lorenzo. In detta zona E5 vanno comprese altresì due dorsali trasversali est-ovest che hanno interesse ambientale rilevante, ancorché non incluse nella predetta cartografia.

Nelle zone E3, E4, E5, la concessione per la trasformazione d'uso del suolo per la edificazione a qualsiasi uso destinato, e per la realizzazione di opere di qualsiasi tipo è subordinata all'approvazione di un piano di utilizzazione che rispetti gli indirizzi generali di salvaguardia di seguito specificato.

In particolare, le zone agricole sopra specificate sono disciplinate nel modo seguente:

1) Zona E/1:

In detta zona il lotto minimo non può essere inferiore a 10.000 mq.

La prima parte della relativa norma di cui a pag. 14 delle norme di attuazione, è così sostituita: « Sono ammesse solo costruzioni di carattere agricolo, con un massimo di 0,03 mc/mq. destinati alle residenze e 0,02 mc/mq. agli edifici di carattere agricolo incorporati dall'abitazione ».

L'ultima parte della norma stessa: « Ai fini del calcolo della cubatura ecc... » va soppressa, in quanto non è ammissibile il coacervo delle aree.

Ai fini della tutela della situazione ambientale esistente, in tutti gli abitati agricoli perimetrati nelle tavole 5-6-7 del P.R.G. sono consentiti solo interventi edilizi entro i limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968, secondo le precisazioni di cui alla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 del Ministero dei Lavori Pubblici, fatto salvo, per tutti gli edifici vincolati in base alla legge citata n. 1089, il preventivo parere degli organi competenti prima di qualsiasi intervento.

2) Zona E/2: resta confermata la normativa di piano.

3) Zona E/3: *Agricola di valore paesistico*

Come precisato, essa comprende tutte le zone di rilevante interesse paesaggistico situato oltre la quota di 1.200 m. sul livello del mare; l'uso di dette zone è consentito solo mediante piani esecutivi, finalizzati al raggiungimento del rimboschimento e della salvaguardia idrogeologica ed ambientale.

In detta zona si applicano gli stessi parametri edilizi (lotto minimo 50.000 mq., indice fondiario 0,01 mc/mq., altezza massima 4,00 m., ecc...) della zona E2.

4) Zona E/4: *Agricola di particolare interesse faunistico, vegetazionale e paesistico*

Essa va adeguatamente protetta da qualsiasi opera di trasformazione del suolo, che non sia di rimboschimento.

Anche tali zone vanno utilizzate mediante strumenti attuativi finalizzati all'opera di conservazione dell'ambiente, con la esclusione di opere di urbanizzazione di qualsiasi tipo.

Le attrezzature permesse sono essenzialmente di ricovero per uomini e cose e possono essere localizzate in zone che siano defilate dalle visuali principali, protette da cortine di verde, anche in assenza degli strumenti attuativi, purché nel rispetto della seguente normativa specifica:

- a) indice di 0,005 mc/mq;
- b) lotto minimo 10 ha;
- c) altezza a valle 6,50 m;
- d) numero massimo dei piani 2;
- e) cubatura massima 500 mc per ogni costruzione;

f) è obbligatorio il preventivo parere dell'Ufficio Forestale Provinciale a salvaguardia dei vincoli idrogeologici e della conservazione delle coperture vegetali.

5) Zona E/5:

L'area E5, anch'essa di notevole interesse vegetazionale, faunistico e paesistico, deve essere, in sede di piano particolareggiato, proposta per una rivalutazione del suolo dal punto di vista idrogeologico.

In detta zona sono permesse opere di miglioramento idrogeologico del suolo, della copertura boschiva, di difesa o di utilizzazione produttiva che non richiedono la urbanizzazione delle aree.

Gli indici e la normativa edilizia sono quelli della zona E4 che, si intendono integralmente riportati.

In detta zona è possibile effettuare un intervento di miglioramento della viabilità di penetrazione per la zona di Sette Fonti.

Nelle suddette zone E3, E4, E5, salvo la realizzazione dei ricoveri per uomini o cose, secondo i parametri di utilizzazione innanzi indicati, fino alla approvazione dello strumento attuativo è fatto obbligo di non alterare lo stato attuale del terreno sia dal punto di vista

orografico che della destinazione agricolo-forestale, fatta eccezione per le opere di rimboscimento che sono comunque permesse.

È fatto obbligo, altresì, di evitare l'apertura di strade o piste di qualsiasi genere, di eseguire opere tipo acquedotti, elettrodotti e simili richiedenti in genere interventi di sbancamento sul terreno, abbattimento di alberi o alterazioni del soprassuolo, che non siano espressamente inserite fra le previsioni dello strumento urbanistico, al fine di consentire un più esauriente esame dell'aspetto ecologico-ambientale e una migliore definizione delle dimensioni e delle modalità di intervento in modo che le tecniche siano adeguate agli scopi da perseguire, e siano evitati interventi inutili sul piano urbanistico e dannosi sotto l'aspetto ambientale. In particolare elettrodotti siti in zone emergenti e pregevoli dovranno essere previsti in cavo e le suddette zone dovranno essere individuate sulle planimetrie del P.R.G.

Inoltre dovranno essere riportati su idonee cartografie in scala 1:4.000 gli sbancamenti ed in genere tutti quegli interventi modificativi dell'ambiente, anche se di carattere provvisorio, in modo da permettere una esauriente valutazione globale e un controllo del risultato sotto il profilo ambientale.

Nella zona E3 va comunque evitato che la costruzione di strade di qualsiasi tipo avvenga mediante sbancamento a monte e riporto a valle.

Qualsiasi sbancamento di terreno non deve superare l'altezza complessiva di m. 2,00, ivi compresa una adeguata protezione costituita da un muro di sostegno alto per lo meno 1,00 m.

Qualsiasi riporto di terreno deve essere effettuato su opera d'arte di sostegno a valle di adeguata altezza; tale opera dovrà corrispondere ad un'altezza minima pari all'80% dell'altezza totale del riporto complessivo misurato a partire dal piano di imposta dell'opera suddetta.

Le strade da costruire su pendenze trasversali notevoli devono essere preferibilmente realizzate con sistemi strutturali atti ad evitare lo sconvolgimento delle pendici (tipo viadotti, ecc.).

Nell'ambito della zona E3 le pendici montane sconvolte da interventi di sbancamento vanno gradonate con tagli di altezze parziali non superiori a m. 2,00, in modo da permettere la posa a dimora di piante idonee; potrà essere altresì attuato qualsiasi intervento di ripristino che dia garanzia della costruzione del manto erboso ed arboreo.

Nell'ambito della zona E3 l'abbattimento di alberi di qualsiasi tipo conseguente alla esecuzione di opere autorizzate e previste dal P.R.G., va subordinato alla stipula di una convenzione-contratto assistita da polizza fidejussoria, con la quale il richiedente, sia esso pubblico o privato, si impegni verso il Comune a porre a dimora per lo meno un pari numero di essenze erboree compatibili con l'ambiente esistente. La scelta di tali essenze e il tipo di impianto deve riportare il preventivo parere dell'Ufficio Forestale provinciale.

Il contratto deve avere durata pluriennale e deve essere idoneo a garantire l'esecuzione di quanto in esso stabilito.

La fidejussione sarà rescissa a seguito di collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale Forestale che accerti l'avvenuta esecuzione dell'obbligo assunto ed il corretto impianto degli alberi posti a dimora.

Nelle zone E4, E5 sono, infine proibite recinzioni di qualsiasi tipo;

CONSIDERATO, per quanto riguarda la zona D - Artigianato e piccole industrie, che la zona per piccole industrie sita lungo la direttrice per Sommati e quella sita a sud-est di Torrita deve essere realizzata tramite strumenti urbanistici attuativi che impongano le distanze di protezione dei corsi d'acqua e delle viabilità principali, individuino la possibi-

lità di intervenire su lotti accorpatis di estensione massima di 15.000 mq., escludano la realizzazione di industrie di 1^a classe (vedi D.M. 23 dicembre 1976 e successivo D.M. del 29 marzo 1977) e comunque prevedano norme e indirizzi di intervento atti a tutelare l'ambiente e a instaurare industrie collaterali alle attività agricole esistenti sul territorio;

CHE, inoltre, per quanto concerne la zona SP — Servizio privato — l'indice territoriale previsto dalla relativa norma va esteso a tutte le zone di servizio privato, in modo da dotare tutte le zone del proprio indice volumetrico;

CHE, inoltre, alla norma stessa va aggiunto il seguente paragrafo:

« Tutte le zone a servizio privato dovranno essere attuate per il tramite di uno strumento urbanistico esecutivo che preveda, fra l'altro, la cessione al Comune del 10% dell'area territoriale per spazi di uso pubblico.

Per gli edifici esistenti in detta zona è ammessa la ristrutturazione con aumento di volume pari al 10% per il tramite di concessione edilizia »;

CONSIDERATO che, allo scopo di rendere il P.R.G. in esame più rispondente alle necessità di tutela del territorio che esso è chiamato a disciplinare, è opportuno raccomandare al Comune:

A) che la ubicazione degli impianti di depurazione venga debitamente prevista negli strumenti urbanistici attuativi, al fine di verificarne la loro collocazione nel contesto ambientale;

B) che tutti i cimiteri esistenti nel territorio, ancorché non riportati sulle planimetrie 1:2.000 delle frazioni, siano protetti da una fascia inedificabile di 200 m. come prescritto dalle norme in vigore, salvo riduzione delle distanze già concesse a norma di legge, e che a tal fine il Comune stesso rediga ed approvi con delibera consiliare una carta di tali vincoli in scala idonea, al fine di rendere la norma facilmente applicabile, in sede di attuazione;

CHE, infine, per quanto riguarda la rappresentazione grafica del P.R.G. di che trattasi, va precisato quanto segue:

— la grafia del vincolo cimiteriale di cui alla tavola n. 4, parzialmente mancante del retino a fondo scuro, deve intendersi correttamente estesa a tutto il perimetro, rispettando una distanza di 100 m. dal confine cimiteriale e ciò conformemente alla riduzione richiesta dal Comune con delibera n. 48 del 28 giugno 1969 e concessa con decreto del Medico Provinciale n. 1520 del 31 luglio 1969;

— le zone per l'istruzione, indicate sulle tavole 5-6-7 del P.R.G. adottato, ancorché individuate con retino a maglia quadra diverso da quello riportato sulla legenda, debbono intendersi esattamente individuate assimilando i due simboli alla stessa destinazione di zona;

— nella relazione debbono intendersi stralciate tutte le parti che sono in contrasto con le prescrizioni surriportate e in particolare, la previsione di posti letto turistici elencati a pag. 10 della stessa, e la previsione del collegamento da Amatrice a Pizzo di Sevo;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni presentate avverso le previsioni del piano di che trattasi, che — pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse, in quanto, a differenza delle opposizioni, sono da assimilare a semplici denunce — si ravvisa tuttavia l'opportunità di prenderle in esame come apporto collaborativo ai fini del perfezionamento del piano;

CHE, per quanto riguarda le osservazioni presentate avverso le previsioni del P.R.G. originariamente adottato con delibera consiliare n. 92 in data 25 novembre 1972, le seguenti vanno decise in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi nelle stesse indicati, che si condividono: Rubei Rosario (1), Rosati Pietro (2), O.N.M.I. (6), D'Angelo Augu-

sta (10), D'Orazio Paolo e F.lli (11 e 12), Feliziani Domenico (13), Giovannelli Guerrino (15), Marri Mario (17 e 18), Luigi Blasi (20), Santarelli Clara e Roberto (21), Santarelli Gilda (22), Caponi Salvatore (25), Ciccarelli Esposito (26);

CHE, peraltro, le modifiche conseguenti alle decisioni sulle predette osservazioni sono state graficizzate dal Comune sugli elaborati allegati alla delibera consiliare di riadozione del P.R.G. in data 23 aprile 1976;

CONSIDERATO, che anche l'osservazione Natalina Blasi ed altri (19) per la quale la Sezione Urbanistica regionale per errore materiale ha omesso di esplicitare le proprie controdeduzioni, va decisa in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi nelle stesse indicati che si condividono;

CHE quanto sopra trova, peraltro, conferma nel fatto che le modifiche conseguenti alle predette decisioni sulla osservazione medesima sono state anche esse graficizzate sugli elaborati allegati alla delibera comunale di riadozione del P.R.G. n. 48 del 1976 e sulle modifiche stesse la Sezione Urbanistica regionale non ha formulato alcun rilievo in sede di parere definitivo n. 7237 del 5 aprile 1978;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'osservazione ONMI (6) sopra richiamata, che la stessa — per la parte che risulta respinta — potrà essere riesaminata in sede attuativa, se ripresentata, in quanto la proposta in essa contenuta appare vantaggiosa ai fini di un miglioramento del P.R.G. di che trattasi, sia per quanto riguarda la viabilità generale, sia per quanto concerne la funzionalità del notevole complesso dell'ONMI;

CONSIDERATO che — in difformità dalle controdeduzioni comunali — le osservazioni Guerrini Leopoldo (7) e Guerrini Nicola (8) vanno accolte, in quanto appare utile salvaguardare l'attività agricola esistente sui fondi interessati dalle osservazioni medesime;

CONSIDERATO, infine, che le seguenti osservazioni riguardano richieste di inserimento di aree nelle zone di espansione del P.R.G., per le quali il piano medesimo prevede lo studio di « piani di settore attuali a mezzo di piani particolareggiati », finalizzati alla rivalutazione ambientale (pagg. 3, 4 e 5 del testo delle norme d'attuazione), e pertanto, vanno respinte in questa sede: Di Giacinto Attilio (3), Rosati Bruno (4), Buffa Alessandro (5), Perilli Bernardino (9), De Angelis Girolamo (14), Bonanni Egidio (16), Tesei Filippo (23), Marri Mario e Silvestro (24);

CHE, tuttavia, in conformità alle controdeduzioni comunali, le predette osservazioni potranno eventualmente essere prese in considerazione, se ripresentate, in sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi sopraspecificati;

CHE, peraltro, l'eventuale accoglimento delle osservazioni medesime in sede attuativa comporterebbe mutamenti alle destinazioni del P.R.G., e, pertanto, i relativi strumenti attuativi sarebbero in variante rispetto al P.R.G. di che trattasi, per cui la loro approvazione non rientrerebbe nelle competenze delegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 giugno 1975, n. 74;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le sottospecificate osservazioni presentate avverso il P.R.G. riadottato con la citata delibera consiliare n. 48 del 23 aprile 1976, che le stesse non danno luogo a provvedere, in quanto relative alle localizzazioni operate per il reperimento dei 1.000 vani per l'espansione delle frazioni, localizzazioni che hanno formato oggetto di stralcio dalle previsioni del P.R.G. di che trattasi, come precisato nei precedenti considerato: Amarone Antonio e Maurizio (1), Amarone Salvatore e Raffaella (2), Blasi Giacomo (3), Bonanni Pasquale (4), Cesarei Vincenzo (5), Colarelli Anna (6), Conti Salvatore (7), Conti Vincenzo (8), Corteggiani Franco (9), Corvi Aldo (10), Crisari Assunta (11), D'Angelo Gino (12), D'Alessio Umberto (13), D'Alessio Franco (14), D'Alessio Vittorio (15), De Cesaris Attilio (16), Demofonte Loreto e Pietro (17), Di Carmine Maria Rosaria (18),

Evangelista Pietro (19), Guerra Ferdinando (20), Guerra Luigi (21), Giustiniani Andrea (22), Giustiniani Attilio (23), Giustiniani Marcello (24), Leonardi Gioacchino (25), Lunedì Silvio (26), Mancini Gervasio (27), Mamerti Aniello (28), Mazzoferra Francesco (29), Michetti Gino (30), Mills Aneata Jane (31), Minozzi Aurea (32), Minozzi Mario (33), Moriconi Alfredo (34), Moretti Maria in Volpini (35), Nicolini Edolo e Bonanni Felicia (36), Orlandi Marcella in Bruschi (37), Palombi Santa (38), Perilli Bernardino ed altri (39), Perilli Francesco (40), Placidi Otello (41), Renzi Concetta in Bizzoni (42), Sartori Elena (43), Scialonga Luigi (44), Sinibaldi Romano (45), Steconi Alba in Masini (46), Valentini Santa (47), Volpini Luciano (48);

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica ed all'Assetto del Territorio;

DELIBERA

Con le modifiche, le prescrizioni e le raccomandazioni sopra riportate, è approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Amatrice (RI), vistato dall'Assessore all'Urbanistica in una relazione tecnica, in un testo di norme tecniche d'attuazione, in una planimetria in scala 1 : 25.000, in tre planimetrie in scala 1 : 10.000, in una planimetria in scala 1 : 2.000, in tre planimetrie in scala 1 : 1.000, nella delibera consiliare n. 76 in data 6 ottobre 1973, nella cartografia redatta dalla Sezione Urbanistica Regionale, allegata al parere della Sezione medesima n. 7237 in data 5 aprile 1978 e nell'elaborato allegato al parere del Genio Civile di Rieti n. 9149 del 19 ottobre 1977.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(o m i s s i s)

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. SAVERIO GUCCIONE

IL PRESIDENTE

F.to: GIULIO SANTARELLI

Copia conforme all'originale



SECRETARIO DELLA GIUNTA

COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL LAZIO

VERBALE N. 361/116 SEDUTA DEL 25 SET. 1978

SI CONSENTE ULTERIORE CORSO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PRESIDENTE

